



SETTORE TERRITORIO, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO

Codice Fiscale - 80000030181

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. DELLA VARIANTE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DELLA PROVINCIA DI PAVIA DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE N. 15/2024

DICHIARAZIONE DI SINTESI

1 PREMESSA

In data 8 agosto 2024 è stata approvata la Legge Regionale n. 15 recante “*Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale*” (BURL n. 33, suppl. del 12/08/2024).

La Legge disciplina i criteri, gli indirizzi e le modalità per la localizzazione di nuovi insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, quali le piattaforme logistiche non intermodali, i centri di magazzinaggio generale e simili, i centri di movimentazione di merci e prodotti, anche a supporto del commercio, e i depositi di merci o veicoli che, anche a seguito di ampliamento, interessano una superficie operativa superiore ai tre ettari.

Le aree nelle quali è verificata la sussistenza delle condizioni insediative per la localizzazione di tali insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale sono definite “*Ambiti Territoriali Idonei*”.

Secondo l'art. 5 della L.r. n. 15/2024, la definizione degli Ambiti territoriali idonei è effettuata dalle province nei rispettivi Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), sulla base di specifici criteri regionali, che sono stati successivamente definiti con D.g.r. n. 3377 del 11/11/2024.

A tal riguardo, in applicazione di quanto previsto all'art. 1, comma 6, lettera a), della L.r. n. 15/2024, sono state apportate modifiche alla L.r. n. 12/2005, tra cui l'aggiunta del comma 7 quinquies all'art. 15:

Il PTCP, tenuto conto delle previsioni dei PGT assunte ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere e quinquies) ed e sexies), nonché dell'individuazione degli ambiti della rigenerazione effettuata ai sensi dell'articolo 8 bis della presente legge e sentita la Conferenza di cui all'articolo 16, definisce gli ambiti territoriali idonei destinati alla localizzazione e alla realizzazione degli insediamenti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale recante 'Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale'. La definizione di tali ambiti è effettuata in conformità ai criteri e agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale medesima, nonché in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali. La variante al PTCP per la definizione degli ambiti territoriali idonei di cui al primo periodo non può essere effettuata con le modalità semplificate di cui all'articolo 17, comma 11.

Il vigente PTCP della Provincia di Pavia è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 15/11/2023 e pubblicato su BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 33 del 14/08/2024.



SETTORE TERRITORIO, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO

Codice Fiscale - 80000030181

Il PTCP vigente contiene già analisi conoscitive e una specifica disciplina del sistema insediativo della logistica, in base a cui l'ammissibilità di questo tipo di attività risulta limitata a specifici contesti localizzativi. Nei restanti casi, le funzioni di logistica sono ammesse previa stipula di Accordi di Programma, Piani associati di cui all'art. 7, comma 3bis, della L.r. n. 12/2005 e s.m.i. o Accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i.

Al fine di aggiornare tali disposizioni già operanti ai contenuti della L.r. n. 15/2024 e della relativa normativa di attuazione (D.g.r n. 3377/2024), con Decreto del Presidente della Provincia di Pavia n. 27 del 07/02/2025 è stato avviato il procedimento di variante di adeguamento del PTCP vigente.

Con medesimo Decreto è stato contestualmente avviato il procedimento di **Valutazione Ambientale Strategica** (VAS) della variante del PTCP, in conformità ai disposti di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e all'art. 4 della L.r. n. 12/2005 e s.m.i.

La **Direttiva 2001/42/CE**, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, stabilisce, all'art. 9, paragrafo 1, lettera b), che nel momento dell'adozione di un piano, le autorità di cui all'art. 6 della stessa Direttiva ed il pubblico siano informati e venga messo loro disposizione, oltre al Piano, anche una **Dichiarazione di Sintesi** in cui sia illustrato il percorso di valutazione effettuato, sia descritto il livello di integrazione delle questioni ambientali raggiunto dal Piano stesso e si riferisca delle consultazioni condotte.

Allo stesso art. 9 paragrafo 1, al punto c) viene richiesto, altresì, che vengano messe a disposizione dei soggetti interessati al processo di VAS le misure adottate in merito al monitoraggio, previsto dall'art. 10.

Anche al punto 5.16 dello strumento attuativo dell'art. 4 della L.r. n. 12/2005, ovvero sia gli "Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi", approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 351 del 13 marzo 2007, è richiesto che l'Autorità procedente, d'intesa con l'Autorità competente per la VAS, provveda a predisporre la "Dichiarazione di Sintesi" nella fase sia di adozione, sia di approvazione.

Con riferimento ai criteri operativi deliberati nel tempo dalla Giunta regionale (il cui ultimo riferimento è costituito dalla DGR n. 761/2010), nella Dichiarazione di Sintesi l'Autorità procedente:

- riepiloga sinteticamente il processo integrato del piano e della Valutazione Ambientale;
- elenca i soggetti coinvolti e fornisce informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione del pubblico;
- dà informazione sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione, in particolare sugli eventuali contributi ricevuti e sui pareri espressi;
- illustra le alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta la proposta di piano;
- dà conto delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare di come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale di VAS;
- dichiara come si è tenuto conto del Parere Motivato;
- descrive le misure previste in merito al monitoraggio.

2 INTEGRAZIONE TRA PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

La Direttiva 2001/42/CE sottolinea chiaramente la necessità di integrare la VAS nel percorso di pianificazione.

Tale integrazione deve “...essere effettuata durante la fase preparatoria del piano...” (art. 4 c. 1, Direttiva 2001/42/CE) e deve essere estesa all’intero ciclo di pianificazione, compreso il controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all’attuazione del piano (ossia tramite il monitoraggio di cui all’art. 10).

Di conseguenza, la VAS deve essere attivata sin dalle prime fasi del processo decisionale, nel momento in cui si raccolgono le proposte dagli attori sul territorio e si avvia il dibattito per arrivare, confrontando le alternative, alle prime scelte strategiche sull’assetto da dare al piano. La VAS deve, quindi, accompagnare tutto il percorso di formulazione, dibattito e adozione e approvazione del piano, estendendosi anche alle fasi di attuazione e gestione, con la previsione e la realizzazione del Piano di Monitoraggio.

L’integrazione del percorso di VAS nello strumento pianificatorio ha principalmente la finalità di portare a considerare in modo più sistematico gli obiettivi di sostenibilità ambientale all’interno del processo decisionale, e in tal senso il livello di integrazione raggiunto rappresenta una misura del successo della VAS del piano. Si veda a tal proposito l’art. 1 della Direttiva 2001/42/CE, in cui si evidenzia che: “*La presente direttiva ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ...*”.

Nell’ottica dell’integrazione tra Piano e VAS, nella fase di orientamento ambientale è stato elaborato e fornito un quadro ambientale di riferimento funzionale alla definizione degli Ambiti Territoriali Idonei di cui alla L.r. n. 15/2024, sviluppando approfondimenti conoscitivi che concorrono al contempo a delineare gli elementi di pressione e di sensibilità ambientale da considerare per la variante.

L’art. 3, comma 1, let. f), della L.r. n. 15/2024 pone tra i principi direttivi per la localizzazione degli insediamenti di logistica di rilevanza sovracomunale la “*salvaguardia della salute pubblica, degli ambiti e dei beni soggetti a tutela ambientale e paesaggistica, nonché dello sviluppo sostenibile, anche in ottica di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e considerazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico definiti nel PTCP e nel PTM ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della l.r. 12/2005*”.

I criteri applicativi della L.r. n. 15/2024, approvati con D.g.r. n. 3377/2024, evidenziano che gli elementi di struttura del sistema ambientale, paesaggistico e rurale regionale costituiscono la matrice di fondo utile ad orientare in modo coerente e sostenibile l’individuazione degli ATI, al fine di rispondere al principio direttivo della let. f), comma 1, art. 3 L.r. n. 15/2024. Si tratta, per buona parte, di elementi già interessati da tutele di legge che ne impediscono o ne limitano fortemente la trasformazione anche attraverso l’assoggettamento a specifiche autorizzazioni. Come richiesto dai Criteri regionali, l’individuazione degli ATI dovrebbe considerarli al fine di perseguirne la salvaguardia e minimizzando gli effetti potenzialmente indotti da condizioni di prossimità o vicinanza con agli insediamenti logistici.

SETTORE TERRITORIO, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO

Codice Fiscale - 80000030181

Al fine di contestualizzare per il territorio della Provincia di Pavia gli ambiti di maggior sensibilità ambientale da integrare nella definizione degli ATI, è stata condotta una disamina a livello provinciale degli elementi indicati dalla D.g.r. n. 3377/2024. Oltre a tali condizionamenti legati di fatto al quadro dei vincoli e delle tutele, sono stati assunti ulteriori elementi rilevanti da un punto di vista ambientale, connotati da elevata sensibilità e vulnerabilità alle modifiche ambientali, anche di prossimità, rispetto a cui l'applicazione di misure di mitigazione agli interventi trasformativi potrebbero non risultare sufficienti al contenimento degli effetti indotti.

L'insieme degli elementi ambientali assunti per la definizione degli ATI sono direttamente connessi alle seguenti componenti ambientali:

- salute umana;
- suolo;
- biodiversità;
- paesaggio.

L'insieme di tali elementi ha permesso di sviluppare specifici contenuti della proposta di Variante, in riferimento alle disposizioni normative di tutela ed integrazione delle sensibilità ambientali del territorio provinciale.

3 SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

Per il procedimento di VAS sono stati individuati e coinvolti i seguenti soggetti:

- Enti territorialmente interessati:
 - Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po;
 - Regione Lombardia:
 - Direzione generale: Territorio e sistemi verdi;
 - Direzione generale: Ambiente e clima;
 - Direzione generale: Trasporti e mobilità sostenibile;
 - Direzione generale: Infrastrutture e opere pubbliche;
 - comuni della Provincia di Pavia;
- enti territoriali transfrontalieri:
 - Città Metropolitana di Milano, Provincia di Lodi, Provincia di Piacenza, Provincia di Alessandria; Provincia di Vercelli, Provincia di Novara;
- quali Soggetti competenti in materia ambientale:
 - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;
 - ARPA Lombardia - Dipartimento di Lodi e Pavia;
 - ATS Pavia;
 - Ente Parco Lombardo Valle del Ticino;
 - Provincia di Pavia - *Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del Territorio, Sostenibilità*;

SETTORE TERRITORIO, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO

Codice Fiscale - 80000030181

- quali settori del pubblico interessati:
 - associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 349/1986;
 - associazioni di categoria;
 - consorzi di bonifica e irrigazione;
 - i singoli cittadini e gruppi di essi.

Tutti i soggetti sopra elencati sono stati invitati a partecipare alla Conferenza di Valutazione, sviluppata tramite due specifici momenti:

- la prima seduta in data 26/06/2025, dedicata alla illustrazione del Rapporto preliminare della fase di Scoping;
- la seconda seduta in data 22/12/2025, dedicata alla illustrazione della proposta di Variante di PTCP e del Rapporto Ambientale di VAS.

Tutti i documenti della proposta di Variante di PTCP e relativi alla VAS sono stati pubblicati tramite sito web regionale SIVAS, dandone specifico avviso tramite pec-mail ai Soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati, nonché tramite i canali di comunicazione ai soggetti del Pubblico.

4 CONTRIBUTI AMBIENTALI E PARERI RICEVUTI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI VARIANTE DI PTCP

In fase di Scoping sono pervenuti i seguenti contributi:

- Comune di Borgarello (prot. n. 36700, 16/06/2025);
- Regione Lombardia, DG Trasporti e mobilità sostenibile (prot. n. 38124, 23/06/2025);
- Regione Lombardia, DG Infrastrutture e opere pubbliche (prot. n. 38947, 25/06/2025);
- Provincia di Lodi (prot. n. 40568, 03/07/2025).

In fase di pubblicazione della proposta di Variante di PTCP e dei documenti tecnici di VAS sono pervenute le seguenti osservazioni e contributi:

- Comune di sant'Alessio con Vialone (prot. n. 76070 del 15/12/2025);
- Comune di Robecco Pavese (prot. n. 77306 del 18/12/2025);
- Comune di Voghera (prot. n. 77628 del 19/12/2025);
- Regione Lombardia (prot. n. 77802 del 22/12/2025);
- Arafin (prot. n. 77822 del 22/12/2025);
- Parco Lombardo della Valle del Ticino (prot. n. 77831 del 22/12/2025);
- CTP Italy (prot. n. 77835 del 22/12/2025);
- Legambiente Provincia di Pavia (prot. n. 77836 del 22/12/2025);
- ARPA (prot. n. 78083 del 22/10/2025);
- Comune di Santa Giulietta (prot. n. 78242 del 23/10/2025).

SETTORE TERRITORIO, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO

Codice Fiscale - 80000030181

Con Decreto n. 1649 del 10/02/2026 di Screening di Incidenza, Regione Lombardia - *Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi - Unità Organizzativa Parchi, Biodiversità e Sistema delle conoscenze - Struttura Natura e Biodiversità*, ha stabilito che la proposta di Variante del PTCP “*non può determinare incidenza significativa, ovvero non può pregiudicare il mantenimento dell’integrità dei Siti Natura 2000 e della Rete Ecologica Regionale interessati*”;

5 PROPOSTA DI VARIANTE DI PTCP E CONSIDERAZIONE CIRCA LE ALTERNATIVE

La proposta di variante di adeguamento alla L.r. n. 15/2024 consiste nella modifica del Titolo VIII “*Sistema insediativo della logistica*” della Normativa del PTCP vigente.

Nello specifico, il Titolo VIII, costituito dal solo articolo VIII-1 nella Normativa vigente, viene suddiviso in tre articoli:

- art. VIII-1. Insediamenti di logistica;
- art. VIII-2. Ambiti Territoriali Idonei (ATI);
- art. VIII-3. Prescrizioni ambientali per insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale.

La proposta di variante introduce, inoltre, nel Titolo VII “*Sistema insediativo produttivo*” un articolo (nuovo articolo VII-7) dedicato ai centri di elaborazione dati (data center), ritenendo opportuno introdurre il principio di concertazione e perequazione al fine di assicurare una corretta pianificazione dei possibili interventi insediativi. Nell’ambito della fase di concertazione, la proposta di variante di PTCP richiede uno specifico “*Studio di approfondimento*”, finalizzato a verificare preventivamente i profili di potenziale problematicità ambientale.

Nell’**articolo VIII-1** della proposta di variante è definito l’oggetto specifico di disciplina (cfr. comma 2) e sono riprese ed aggiornate dall’articolo VIII-1 vigente le disposizioni per i Comuni nel caso di ampliamento o introduzione di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale.

L’**articolo VIII-2** della proposta di variante definisce gli Ambiti Territoriali Idonei (ATI) e le disposizioni prescrittive per l’attuabilità al loro interno di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale.

In coerenza con quanto indicato nella Sezione A) “*Criteri localizzativi di base*” dei “*Requisiti di accessibilità*” definiti dai Criteri regionali di cui alla D.g.r n. 3377/2024, sono stati identificati i nodi della rete viabilistica di livello autostradale e dalla rete stradale con caratteristiche di categoria “B” ai sensi del Codice della Strada e relativa disciplina di attuazione ricadenti nel territorio provinciale. Ad ognuno di tali nodi è stato applicato cartograficamente un areale circolare di raggio pari a 3 chilometri, da cui sono derivati i seguenti ATI assunti dalla proposta di variante del PTCP:

- ATI “Pavia”, definito dall’involuppo degli areali applicati allo svincolo del casello A7 di Bereguardo - Pavia nord e agli svincoli della A53 (raccordo autostradale RA7) e della A54 (tangenziale Ovest di Pavia);

SETTORE TERRITORIO, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO

Codice Fiscale - 80000030181

- ATI “*Gropello Cairoli*”, riferito allo svincolo del casello A7 di Gropello C. - Pavia sud;
- ATI “*Casei Gerola*”, definito dall’involuppo degli areali applicati allo svincolo del casello A7 di Casei Gerola e allo svincolo del casello A21 di Voghera;
- ATI “*Casteggio*”, riferito allo svincolo del casello A21 di Casteggio - Casatisma;
- ATI “*Broni - Stradella*”, riferito allo svincolo del casello A21 di Broni - Stradella.

La dimensione areale degli ATI di 3 chilometri riprende quanto già definito nell’art. VIII-1, comma 5, lettera c), della Normativa del PTCP vigente e si pone in sostanziale riduzione rispetto ai 5 chilometri di riferimento indicati dai Criteri regionali di cui alla D.g.r n. 3377/2024.

Un ulteriore aspetto rilevante della proposta di variante è rappresentato dall’introduzione di particolari condizioni prescrittive di accessibilità e infrastrutturali, nonché di compatibilità ambientale, che devono essere garantite per poter attuare insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale all’interno degli ATI individuati.

La Legge n. 15/2024 prevede, agli articoli 4 e 5, che possano essere avanzate proposte di insediamenti logistici anche in tutto o in parte all’esterno degli ATI. Al fine di poter governare tali eventualità, la proposta di variante ha definito specifiche prescrizioni finalizzate alla compatibilità infrastrutturale ed ambientale per la localizzazione di insediamenti logistici all’esterno degli ATI.

L’**articolo VIII-3** della proposta di variante definisce le prescrizioni ambientali valide per l’attuazione di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, da assumersi per qualsiasi intervento previsto nel territorio provinciale, anche eventualmente proposto all’esterno degli ATI.

Le prescrizioni ambientali sono composte da condizionamenti localizzativi per gli insediamenti e da requisiti prestazionali da prevedersi in fase pianificatoria e progettuale delle proposte insediative.

Al comma 1, let. a), dell’art. VIII-3, la proposta di variante dispone l’inammissibilità di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale all’interno di specifiche aree ad elevata sensibilità ambientale, presenti esternamente ai tessuti e agli ambiti di trasformazione con destinazione produttiva (oltre che commerciale) e logistica dei PGT vigenti. Tali aree sono state dettagliate sulla base del quadro delle sensibilità ambientali definito in fase di Scoping di VAS, selezionando sia gli elementi disciplinati da norme che ne impediscono o ne condizionano significativamente la relativa trasformabilità, sia gli elementi ambientali più fragili, che per tipologia, dimensione e collocazione specifica sono significativamente vulnerabili ad eventuali pressioni generabili da insediamenti logistici in corrispondenza di essi o in prossimità. L’insieme degli elementi assunti è rappresentato nella Tavola 7 “*Aree non idonee alla localizzazione di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale*” della proposta di variante del PTCP.

Al fine di contenere l’introduzione di eventuali condizioni di esposizione della popolazione umana a fattori di inquinamento, disturbo e/o rischio potenzialmente inducibili da insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, la proposta di variante del PTCP aggiunge ulteriori prescrizioni di tutela:

- al comma 1, let. b) dell’art. VIII-3, è disposta l’inammissibilità di insediamenti logistici a distanze inferiori a 250 m dai limiti, come cartografati nei PGT, dei centri e nuclei urbani, degli ambiti di trasformazione a destinazione residenziale, e a 500 m dai limiti delle sedi

SETTORE TERRITORIO, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO

Codice Fiscale - 80000030181

dedicate a servizi scolastici e di istruzione, a servizi sanitari e servizi di supporto e protezione sociale;

- al comma 1, let. c) dell'art. VIII-3, non sono ammessi insediamenti la cui accessibilità avvenga tramite viabilità di attraversamento di centri e nuclei abitati, e/o viabilità urbana a contatto con margini esterni di tessuti residenziali e servizi di cui al punto b) precedente; tale principio vale per tutti i tratti stradali compresi tra l'insediamento logistico proposto e i nodi di riferimento della rete viabilistica di livello autostradale (categoria "A") e dalla rete stradale con caratteristiche di categoria "B" ai sensi del Codice della Strada e del D.M. 05/11/2001.

Ad integrazione delle aree ad elevata sensibilità sono poi state assunti due elementi della Rete Ecologica Provinciale del PTCP, per cui sono già definite disposizioni anche prescrittive nella Normativa vigente del PTCP, ossia gli "*Ambiti di connessione ecologica*", di cui all'art. II-52, comma 6, e le "*Aree Prioritarie di Intervento (API)*" approvate con DGR n. 2423 del 11/11/2019 ed integrate nel PTCP come elemento costituente la REP. Per tali due elementi, la proposta di variante del PTCP definisce le prescrizioni aggiuntive a quanto già disposto all'art. II-52 della Normativa di PTCP valide specificamente per la localizzazione di insediamenti logistici.

Sono poi definite specifiche misure prestazionali per l'inserimento ecologico e paesaggistico degli insediamenti logistici e relative aree funzionali (come i parcheggi esterni).

Come già previsto dai criteri regolamentari per l'insediamento di attività logistiche approvati dalla Provincia con D.C.P. n. 67/2022 e successive modifiche e integrazioni, è richiesto che tutte le alterazioni e le perdite ecosistemiche indotte dalle previsioni insediative logistiche e infrastrutturali connesse siano riequilibrare da un punto di vista ecologico tramite interventi compensativi, da definirsi secondo il metodo di cui al D.d.g. D.G. Qualità dell'ambiente di Regione Lombardia n. 4517 del 07/05/2007.

In relazione al tema delle alternative di Piano, la proposta di variante del Piano territoriale di coordinamento provinciale è stata sviluppata ai fini dell'adeguamento alla L.r. n. 15/2024, che richiede la definizione, nell'ambito del PTCP, degli Ambiti Territoriali Idonei alla localizzazione di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, come definiti all'art. 1, commi 2 e 3, della suddetta Legge regionale.

Nello sviluppo della proposta di variante del PTCP è stato scelto di applicare le disposizioni per gli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale anche agli insediamenti logistici con superficie operativa tra 1 e 3 ettari. Tale scelta alternativa a quanto indicato dalla L.r. n. 15/2024 permette di rendere coerenti anche gli interventi insediativi più piccoli ai riferimenti di compatibilità infrastrutturale e ambientale definiti dalla proposta di variante in adeguamento alla Legge regionale suddetta.

Un secondo aspetto rilevante fa riferimento al rapporto con i criteri regionali approvati con D.g.r. n. 3377/2024, ove indicano di assumere come limite spaziale di riferimento per la definizione degli ATI una distanza non superiore a 5 chilometri di percorrenza dagli svincoli autostradali e delle strade di categoria B secondo Codice della Strada e relativa disciplina di attuazione, permettendo alla Provincia di prevedere eventuali scostamenti in aumento in relazione alla sussistenza di specifiche condizioni di contesto e di accessibilità tramite viabilità adeguata dal punto di vista capacitativo. In riferimento a tali indicazioni, la proposta di variante del PTCP in analisi ha assunto esclusivamente gli ambiti

SETTORE TERRITORIO, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO

Codice Fiscale - 80000030181

correlati direttamente ai nodi autostradali e agli svincoli delle strade di categoria B, senza introdurne ulteriori, e ha limitato a 3 chilometri l'areale dei singoli ATI. Tale scelta alternativa a quanto ammesso dai criteri regionali permette di concentrare la possibile localizzazione di insediamenti logistici nei soli contesti territoriali a maggior accessibilità e di limitare le potenziali trasformazioni ambientali in ambiti spaziali dimensionalmente più contenuti.

Infine, si segnala che per tutti i casi di insediamenti logistici che potranno essere proposti ai sensi degli articoli 4 e 5 della L.r. n. 15/2024 in tutto o in parte all'esterno degli ATI definiti, la proposta di variante del PTCP non si limita al rimando all'intesa di co-pianificazione, di cui all'art. 5 della Legge regionale suddetta, ma dispone una serie di prescrizioni da assumersi già in fase di proposta, finalizzate sia ad una localizzazione più coerente col contesto territoriale e infrastrutturale, sia al contenimento dei possibili fattori di pressione inducibili sulla rete stradale esistente e sulle diverse componenti ambientali.

Tale scelta permetterebbe, dunque, di sviluppare e presentare eventuali proposte insediative logistiche in modo coerente con le disposizioni definite dalla proposta di variante di PTCP.

6 INTEGRAZIONE DEL PARERE MOTIVATO

In data 20/02/2026, con atto approvato con determinazione dirigenziale n. 211 del 23/02/2026, l'Autorità competente ha espresso Parere motivato positivo circa la proposta di Variante di PTCP, condizionato:

1. all'integrazione nella documentazione di Piano delle *“Indicazioni di compatibilità”* definite dal Rapporto Ambientale per singolo ATI;
2. all'integrazione nella documentazione di Piano delle modifiche ai contenuti della proposta di Piano previste dall'Autorità competente in risposta alle osservazioni e contributi pervenuti dai Soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti territorialmente interessati, come da documento *“Analisi delle osservazioni e dei contributi pervenuti nel corso della fase di pubblicazione della proposta di Variante di Piano”*, richiamato in allegato al presente atto;

7 MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL PIANO

La lettera i) dell'Allegato VI del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. prevede che il Rapporto Ambientale contenga la:

“descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare”.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il monitoraggio:

SETTORE TERRITORIO, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO

Codice Fiscale - 80000030181

“assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.

Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale”.

In fase attuativa del Monitoraggio, ai sensi del citato art. 18, è previsto che:

comma 2-bis. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell'Allegato VI alla parte seconda;

comma 2-ter. L'autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente.

comma 3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.

comma 3-bis. L'autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.

In riferimento ai contenuti della proposta di variante del PTCP e all'analisi sviluppata nel Rapporto Ambientale in merito ai potenziali effetti attendibili sull'ambiente, è stato definito un sistema monitoraggio finalizzato al controllo dell'evoluzione sia del quadro degli insediamenti logistici, sia dello stato della rete stradale del territorio provinciale.

Il monitoraggio previsto richiede la raccolta e l'organizzazione dei dati relativi agli insediamenti logistici proposti e realizzati nel tempo, sia ai connessi interventi sulla rete stradale attuati in coerenza con i contenuti dell'Allegato M della proposta di variante del PTCP.

Il monitoraggio sarà attuato attraverso le seguenti attività:

1. compilazione della scheda di cui all'Allegato L del PTCP per i nuovi insediamenti logistici e organizzazione documentale per Comune interessato.

Le schede dei nuovi interventi, dovranno riportare le informazioni già previste nell'Allegato L e le seguenti aggiuntive:

- localizzazione rispetto agli ATI;
- descrizione delle soluzioni di accessibilità stradale previste (nuove strade e strade esistenti utilizzate da e per i nodi autostradali);



SETTORE TERRITORIO, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO

Codice Fiscale - 80000030181

- elenco degli interventi sulla rete stradale esistente in risposta alle criticità segnalate nell'Allegato M del PTCP;
 - relazione spaziale con altri tessuti/ambiti di trasformazione produttivi o logistici esistenti o pianificati;
 - distanza degli insediamenti logistici e degli assi stradali di accesso dai margini dei ricettori antropici (centri e nuclei abitati, case sparse, servizi scolastici, sanitari e socio-assistenziali);
 - relazione spaziale con gli “*Ambiti di connessione ecologica*” e le “*Aree Prioritarie di Intervento*” della Rete Ecologica Provinciale e verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. VIII-3, comma 1, lettere e) ed f) della nuova Normativa di PTCP;
 - localizzazione e sintesi tipologica degli interventi di compensazione ecologica previsti ai sensi dell'art. VIII3, comma 1, let. j);
2. aggiornamento della cartografia localizzativa degli insediamenti logistici di cui all'Allegato L del PTCP.
- La cartografia dovrà essere integrata con le seguenti informazioni:
- nuovi tratti stradali di accesso agli insediamenti logistici;
 - tratti stradali esistenti oggetto di adeguamento / miglioramento secondo l'Allegato M del PTCP;
3. raccolta ed archiviazione per singolo intervento insediativo logistico degli “*Studi di approfondimento*” di cui all'art. VIII-1 della nuova Normativa di PTCP;
4. raccolta ed archiviazione per singolo intervento insediativo logistico dei dati e dei report di monitoraggio previsti dalle “*Linee Guida per la valutazione di impatto degli insediamenti di logistica sulla mobilità*” approvate dalla Provincia con la D.C.P. n. 67/2022 e s.m.i.

Con cadenza annuale saranno analizzate le informazioni raccolte e verificate sia le variazioni incrementali di insediamenti logistici per ATI, per territorio provinciale (Pavese, Lomellina e Oltrepò) e per Comune, sia le variazioni dello stato di criticità della rete stradale identificato nell'Allegato M del PTCP.

Pavia, lì 23/02/2026

AUTORITÀ PROCEDENTE
Dirigente del Settore
Territorio, Pianificazione Strategica e Patrimonio
f.to Arch. Antonio Massaro